



Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

(Disciplina dei casi di rigore in caso di violenza domestica)

Modifica del 14 giugno 2024

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche
del Consiglio nazionale del 12 ottobre 2023¹;
visto il parere del Consiglio federale del 29 novembre 2023²,
decreta:*

I

La legge federale del 16 dicembre 2005³ sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue:

Art. 50 cpv. 1, frase introduttiva, 2 e 4

¹ Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, i coniugi e i figli hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora conformemente agli articoli 42, 43 o 44, al rilascio e alla proroga del permesso di soggiorno di breve durata conformemente all'articolo 45 in combinato disposto con l'articolo 32 capoverso 3, oppure alla concessione dell'ammissione provvisoria conformemente all'articolo 85c capoverso 1 se:

¹ FF 2023 2418

² FF 2023 2851

³ RS 142.20

² Può segnatamente essere un grave motivo personale secondo il capoverso 1 lettera b il fatto che:

- a. il coniuge o un figlio è stato vittima di violenza domestica; per stabilirlo, le autorità competenti tengono conto in particolare degli indizi seguenti:
 1. il riconoscimento, da parte delle autorità competenti a tal fine, quale vittima ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 23 marzo 2007⁴ concernente l'aiuto alle vittime di reati,
 2. la conferma, da parte di un servizio specializzato contro la violenza domestica, di norma finanziato da fondi pubblici, della necessità di assistenza o protezione,
 3. misure di polizia o giudiziarie adottate a protezione della vittima,
 4. rapporti medici o altre perizie,
 5. rapporti di polizia e denunce penali, o
 6. condanne penali;
- b. il matrimonio contratto non è espressione della libera volontà di uno degli sposi; o
- c. la reintegrazione sociale nel Paese d'origine risulta fortemente compromessa.

⁴ I capoversi 1–3 si applicano per analogia in caso di concubinato, qualora a uno dei concubini sia stato rilasciato un permesso di dimora in ragione di un caso personale particolarmente grave ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b affinché possa rimanere presso l'altro.

Art. 126g⁵ Disposizione transitoria della modifica del 14 giugno 2024

Alle domande fondate sull'articolo 50 presentate prima dell'entrata in vigore della modifica del 14 giugno 2024 si applica il nuovo diritto.

⁴ RS **312.5**

⁵ L'art. 126e LStrI è già utilizzato nel quadro della modifica della LStrI contestuale al decreto federale del 25 settembre 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppo dell'acquis di Schengen; FF **2020** 6963; allegato, n. 1). L'art. 126f LStrI è già utilizzato nel quadro della modifica della LStrI del 17 dicembre 2021 (Limitazioni per i viaggi all'estero e adeguamenti dello statuto dell'ammissione provvisoria; FF **2021** 2999; cifra I).

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 14 giugno 2024

Il presidente: Eric Nussbaumer
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 14 giugno 2024

La presidente: Eva Herzog
La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 3 ottobre 2024⁶.

² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2025.

27 novembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

